COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 1984

che fissa gli importi massimi per la gara indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 1176/84 relativa alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare

(84/305/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 856/84 [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 1176/84 della Commissione, del 27 aprile 1984, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare [3], è stata indetta una gara per la fornitura di 14 995 tonnellate di latte scremato in polvere, destinate a taluni paesi terzi e organismi beneficiari;

considerando che in virtù dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1354/83 della Commissione, del 17 maggio 1983, recante modalità generali di mobilitazione e di fornitura di latte scremato in polvere, di burro e di butteroil a titolo di aiuto alimentare [4], modificato dal regolamento (CEE) n. 1886/83 [5] prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato per ciascuna partita o parte di partita, nel caso di cui all'articolo 11, paragrafo 3, terzo comma, un importo massimo o si decida di non dar seguito alla gara;

considerando che, in base alle offerte ricevute, è opportuno fissare gli importi ai livelli sotto indicati;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli importi massimi da prendere in considerazione ai fini dalla gara indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 1176/84 sono fissate come segue:

partita A:	11 142	ECU (D)
	11 142	ECU (D)
partita B:	12 961	ECU (D)
	12 961	ECU (D)
	15 386	ECU (D)
	12 782	ECU (D)
partita C:	285 751	ECU (DA)
partita D:	482 208	ECU (B)
partita E:	842 890	ECU (B)
	835 996	ECU (NL)
	845 367	ECU (B)
	837 825	ECU (NL)
	837 825	ECU (NL)
	847 091	ECU (B)
	837 779	ECU (D)
partita F:	285 139	ECU (B)
partita G:	427 708	ECU (B)
partita H:	2 207 497	ECU (IRL)
partita I:	1 942 597	ECU (IRL)
partita K:	1 351 884	ECU (D)
partita M:	247 904	ECU (D)
partita O:	37 704	ECU (D)
partita Q:	495 928	ECU (IRL)
partita T:	53 481	ECU (D)
partita U:	350 105	ECU (D)

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
[2] GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 10.
[3] GU n. L 116 dell'1. 5. 1984, pag. 11.
[4] GU n. L 142 dell'1. 6. 1983, pag. 1.
[5] GU n. L 187 del 12. 7. 1983, pag. 29.

Per quanto concerne le partite R e S non si dà seguito alla gara.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione